

Corte d'Appello di Salerno, Sentenza del 21 dicembre 2023, n. 578.

Estensore: *Pisapia*

**RIPETIZIONE INDEBITO ASSISTENZIALE – INPS – art. 2 comma 1 lett. a)
D.L. 4/2019 – REDDITO DI CITTADINANZA – REQUISITO ANAGRAFICO.**

Il requisito anagrafico della residenza per almeno 10 anni previsto dal D.L. 4/2019 conv. nella legge n.26/2019, al fine di accedere al beneficio del Reddito di Cittadinanza deve essere inteso nel senso che la residenza si compone di due elementi necessariamente coesistenti: uno di carattere oggettivo, cioè la permanenza fisica in un determinato luogo, ed uno di carattere soggettivo, cioè la volontarietà di tale permanenza desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto. Ne deriva, dunque, che non è necessario essere iscritti ai registri anagrafici, ma è sufficiente dimostrare di aver nei fatti risieduto in Italia per almeno dieci anni di cui gli ultimi due in maniera continuativa.